

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo

ONOREVOLI SENATORI. — Ai servizi di controllo dello spazio aereo, ai fini sia dell'ordinata circolazione dei mezzi che si muovono nell'aria sia della difesa del territorio nazionale da possibili offese dall'alto, sono addetti ufficiali, sottufficiali e, in via transitoria, impiegati civili dell'Aeronautica, i quali, pur appartenendo a vari ruoli o categorie, costituiscono sotto l'aspetto dell'impiego un nucleo omogeneo di personale.

Trattasi infatti di servizi delicati che richiedono negli addetti una specifica preparazione professionale acquisita mediante appositi corsi formativi e che impongono condizioni di lavoro notevolmente onerosi a causa della dislocazione delle stazioni di rilevamento e del carattere di continuità assoluta del servizio.

Nei confronti del personale in parola si è da tempo posto il problema del riconoscimento della particolare qualificazione nonché quello di un adeguato compenso per gli speciali compiti da esso assolti.

Ai fini anzidetti si è quindi predisposto l'unito disegno di legge inteso a stabilire

che la qualificazione di cui si è fatto cenno deve risultare da specifica abilitazione rilasciata dall'Amministrazione militare al termine degli appositi corsi formativi e che detta abilitazione costituisce titolo indispensabile per il compimento delle operazioni di controllo dello spazio aereo.

Trattandosi di operazioni di varia complessità il disegno di legge gradua l'abilitazione occorrente, mentre, data la natura essenzialmente tecnica della materia, l'elencazione delle stesse ai fini dei vari gradi di abilitazione, viene rimessa alla determinazione dell'Amministrazione militare, con il concerto del Ministero del tesoro.

Il disegno di legge prevede poi l'istituzione, a favore del personale che, in possesso dell'abilitazione, è addetto ai servizi di controllo dello spazio aereo, di una particolare indennità, limitatamente ai periodi di tempo di effettivo esercizio delle mansioni relative.

Le misure delle indennità sono fissate in tre livelli, corrispondenti a quelli di impie-

go e in importi obiettivamente rapportati alla gravosità del servizio. Si esclude inoltre, con apposita norma, la possibilità di cumulo con altre indennità di impiego di cui i singoli dipendenti fossero forniti.

Si prevede infine che il numero massimo dei dipendenti ammessi a fruire della nuova indennità sarà determinato, anno per anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

E da aggiungere che, con l'occasione, il provvedimento prevede l'abolizione di alcune minori indennità, non più attuali cui il personale dell'Aeronautica ha attualmente diritto.

La spesa che conseguirà dal provvedimento è stata calcolata in lire 231.000.000 annue e ad essa si farà fronte con gli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Aeronautica, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.

L'abilitazione è di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica che sono adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo spetta una indennità speciale nelle seguenti misure lorde mensili: lire 16.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di I grado; lire 25.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di II grado e lire 40.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di III grado.

Qualora alle operazioni di controllo dello spazio aereo sia adibito personale cui spettino le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo per un importo pari o supe-

riore a quello dell'indennità speciale di cui al primo comma, agli interessati è conservato il trattamento di cui già fruiscono in sostituzione dell'indennità speciale. Se l'importo di detto trattamento è inferiore, l'indennità speciale è corrisposta limitatamente alla differenza.

L'indennità speciale di cui al primo comma non è cumulabile con quella di specializzazione, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, e con quelle professionale e di servizio serale e notturno, di cui alla legge 19 maggio 1954, n. 276.

Art. 3.

L'indennità speciale di cui all'articolo 2 spetta altresì al personale civile dell'Aeronautica fornito dell'abilitazione di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge è addetto ad esaurimento alle operazioni di controllo dello spazio aereo.

Art. 4.

Il numero massimo di personale che può essere ammesso a fruire dell'indennità istituita dalla presente legge è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, concernente indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica:

articolo 19, sull'indennità di residenza malarica;

articolo 20, sui soprassoldi per servizi ed incarichi speciali e relativa tabella, fatta eccezione per i numeri 6 e 12, concernenti compenso per collaudo in volo di aeromobili dopo grandi riparazioni;

articolo 26, sull'indennità giornaliera di campo;

articolo 27, sull'indennità al personale in servizio presso depositi, stazioni aerologiche e telegrafiche.

Art. 6.

All'onere annuo di lire 231.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 3043 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.